

Brescia, lì 17.03.2024

OGGETTO: SBLOCCO CREDITI 4.0 PER INVESTIMENTI ANTE 2023

L'art. 6 del DL 29.3.2024 n. 39, pubblicato sulla G.U. 29.3.2024 n. 74, ha previsto il blocco dei crediti d'imposta per investimenti 4.0, maturati ma non ancora fruiti, dall'anno 2023, subordinato all'invio di una specifica comunicazione, di cui si è in attesa di ulteriori specifiche.

Si segnala che martedì 16 aprile l'Agenzia delle entrate ha pubblicato una FAQ in merito al monitoraggio di Transizione 4.0, consente di superare il temporaneo blocco alle compensazioni, introdotto con la risoluzione 19/E di Agenzia delle Entrate del 12 aprile, per i Crediti d'imposta beni strumentali 4.0 relativi ad investimenti antecedenti al 2023 ma periziati nel 2023/2024:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-beni-strumentali-imprese>

Risposte alle domande più frequenti - Investimenti in beni strumentali**Domanda :**

Faq del 16 aprile 2024 - In attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all'articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057

Risposta:

I crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024:

- è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24
- indicando il codice tributo 6936
- e quale anno di riferimento - l'anno in cui è iniziato l'investimento
- **NB** a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale.

Ad esempio:

- per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) e terminato nel 2023, indicando nel modello F24 come anno di riferimento "2022" il credito risulta fruibile.

Studio Dott. Begni & Associati